

COMUNE DI AVEZZANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI (IMU)

IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALLA L. 27/12/2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ (prop. n. 113C del 12/07/2020)

INDICE

TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi

TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

- Art. 5 - Definizione di immobili assoggettati all'imposta
- Art. 6 - Fabbricati assimilati all'abitazione principale
- Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
- Art. 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 9 - Riduzioni della base imponibile
- Art. 10 - Requisiti di fabbricati inagibili

TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

- Art. 11 - Esenzione di terreni agricoli
- Art. 12 - Esenzioni di altri immobili
- Art. 13 - Riduzioni per immobili locati a canone concordato

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

- Art. 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni
- Art. 15 - Versamento dell'imposta
- Art. 16 - Dichiarazione IMU
- Art. 17 - Funzionario Responsabile IMU
- Art. 18 - Poteri del Comune
- Art. 19 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 20 - Interessi
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Riscossione coattiva
- Art. 23 - Somme di modesto ammontare
- Art. 24 - Contenzioso e strumenti deflattivi
- Art. 25 - Rimborsi e compensazioni

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 26 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l'applicazione nel Comune di Avezzano dell'**imposta municipale propria** (d'ora in avanti denominata "**IMU**" o "**l'imposta**"), istituita e disciplinata dall'art. 1, commi 738-783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'IMU e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge, *in primis* quelle di cui all'art. 1, commi 738-783, della sopra richiamata Legge di bilancio 2020, nonché i regolamenti comunali, comprese le disposizioni di cui ai capitoli 1, 2 e 4 del previgente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/07/2014, laddove non abrogate automaticamente per incompatibilità.

Art. 2. Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa dal **Comune di Avezzano** nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 3. Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Avezzano, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli e quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 4. Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i **possessori di immobili**, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, con il relativo l'obbligo di rendere pubblici, attraverso la trascrizione nei pubblici registri immobiliari ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, i contratti che costituiscono o modificano i suddetti diritti reali di godimento.
2. È soggetto passivo dell'imposta il **genitore assegnatario della casa familiare** a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di **concessione di aree demaniali**, il soggetto passivo è il **concessionario**.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria**, il soggetto passivo è il **locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il **coniuge superstite**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o in comune tra i coniugi.
6. In presenza di **più soggetti passivi** con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per gli immobili compresi nel **fallimento** o nella **liquidazione coatta amministrativa**, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 5. Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU:
 - a) per **fabbricato** si intende, ai sensi del comma 741, lett. a), dell'art. 1 della L. 160/2019, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - b) Per **area fabbricabile** (o **edificabile**) si intende, ai sensi del comma 741, lett. d), dell'art. 1 della L. 160/2019, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Specificamente, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, **indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo** (c.d. *edificabilità ai fini fiscali* ai sensi dell'art. 36, c. 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248, solo parzialmente coincidente con l'*edificabilità ai fini urbanistici* - che consegue all'adozione di strumenti attuativi -, nel senso che *se un terreno è edificabile per il fisco può non esserlo per l'urbanistica*; al contrario, *se un terreno è edificabile ai fini urbanistici lo è senz'altro ai fini fiscali*).
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola - comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto -, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione.

- c) Per **terreno agricolo**, in base al disposto del comma 741, lett. e), dell'art. 1 della L. 160/2019, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
- d) per **abitazione principale** si intende, ai sensi del comma 741, lett. b), dell'art. 1 della L. 160/2019, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale **il possessore e i componenti del suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale.

La definizione di "*abitazione principale*" di cui alla presente lettera differisce da quella di "*prima casa*" che, rappresentando unicamente la prima abitazione di proprietà nel Comune in cui si è effettuato l'acquisto, è rilevante ai fini di agevolazioni riguardanti imposte di registro, ipotecarie, catastali ed IVA, ma non ai fini del presente regolamento sull'IMU.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Costituisce presunzione semplice di utilizzo come dimora abituale l'iscrizione del contribuente, per l'immobile di residenza, nell'elenco dei soggetti passivi della tassa rifiuti solidi urbani.

La concessione in uso gratuito o in locazione dell'immobile a terzi, anche nel caso in cui il soggetto passivo si riservi l'utilizzo di una parte dell'immobile e abbia ivi la residenza, costituisce presunzione semplice di assenza del requisito di dimora abituale.

- e) Per **pertinenze dell'abitazione principale** s'intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale.

L'unità immobiliare è considerata pertinenza dell'abitazione principale a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera **a)** del precedente comma, per **area pertinenziale** si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo **unitariamente accatastata** (particelle graffate), destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Sono soggetti ad imposta i **fabbricati costruiti abusivamente**, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito, ed il **terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo** che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Art. 6 Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
- a) unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- b) Unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari**, anche in assenza di residenza anagrafica.
- c) Fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, **adibiti ad abitazione principale**.

- d) La **casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
- e) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per usufruire di tale agevolazione è necessario che il contribuente **non abbia ulteriori immobili ad uso abitativo nel territorio nazionale**, ad eccezione di quello per il quale è richiesta l'assimilazione.
- f) L'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Per le fattispecie indicate nel comma precedente deve essere presentata apposita **dichiarazione** di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la **decadenza dal diritto** ovvero il **mancato riconoscimento** dell'agevolazione.

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. La base imponibile dell'imposta, come disposto dal comma 745 dell'art. 1 della L. 160/2019, è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle **rendite risultanti in catasto** e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le **rivalutazioni** ed i **coefficienti moltiplicatori** determinati ai sensi del citato comma 745 dell'art. 1 della L. 160/2019 e ss.mm.ii.
3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da **imprese** e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di **locazione finanziaria**, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di **interventi edilizi** sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; **a titolo esemplificativo**, tali interventi possono essere finalizzati a:
 - I. variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
 - II. soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 - III. nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 - IV. fusione catastale di due o più unità immobiliari.
5. In caso di **utilizzo edificatoria dell'area**, di **demolizione di fabbricato**, di **interventi di recupero** a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, **solo a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori** la base imponibile è costituita dal **valore del fabbricato di nuova costruzione** ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).
6. Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli **non coltivati**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio

dell'anno di imposizione, le **rivalutazioni** e il **coefficiente moltiplicatore** determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 e ss.mm.ii.

Art. 8. Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito, in base al principio di legge dettato dal comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019, da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello stabilito come da comma precedente, il Consiglio Comunale, esclusivamente con finalità di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, di orientare l'attività di controllo degli uffici e di ridurre l'insorgenza di contenzioso, ai sensi dell'art. 1, c. 777, L. 160/2019 ha facoltà di approvare, periodicamente e per zone omogenee, i **valori medi orientativi di mercato** delle aree edificabili site nel territorio del Comune di Avezzano, quale riferimento ai fini IMU.

Tali valori non sono vincolanti né per l'Ente né per il contribuente, nel senso che gli uffici comunali procedono ad accertare il maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore inferiore a quelli fissati dalla delibera Comunale. Qualora invece il contribuente, autonomamente, abbia dichiarato e pagato per un valore uguale o superiore a quello indicato dall'Ente nella predetta delibera, gli uffici non procedono di regola ad accertamento, salvi casi specifici supportati da idonee motivazioni espressamente formalizzate negli atti del Comune - ad esempio laddove per la medesima area risulti registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato -. Del pari non è ammesso rimborso dell'imposta versata per importi superiori rispetto ai valori medi orientativi, essendo il pagamento frutto di autonoma determinazione del contribuente, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.

L'Ente può deliberare sui valori medi orientativi di mercato entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i valori già deliberati s'intendono confermati di anno in anno.

3. In caso di **utilizzazione edificatoria dell'area**, di **demolizione di fabbricato**, di **interventi di recupero** a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal **valore dell'area**, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.

4. Il terreno che costituisce **pertinenza** di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 5 comma 2.

5. In riferimento all'art. 5 comma 1, lett. **b)**, del presente regolamento, per gli **immobili accatastati in corso di costruzione (di fatto non utilizzati e non utilizzabili)**, la base imponibile è data dal valore dell'area edificabile, che è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per gli immobili accatastati in corso di costruzione (non utilizzati e non utilizzabili) **facenti parte di un complesso in cui altri immobili risultano regolarmente accatastati**, il valore dell'area edificabile può essere determinato prendendo in considerazione i mq. lordi di ciascuno subalterno. A questi, sulla

base della destinazione urbanistica, può essere applicato il valore/mq. secondo la deliberazione di Consiglio Comunale sulle aree edificabili in essere.

Art. 9. Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è **ridotta del cinquanta per cento** per:
 - a) i **fabbricati d'interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - b) I **fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
 - c) Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia **registrato** e che il comodante possieda **una sola abitazione in Italia** e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10. Requisiti di fabbricati inagibili

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. **b)** dell'articolo 9, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il **mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica** (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta **perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari**, che rendono **impossibile o pericoloso l'utilizzo** dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
2. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità **possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria** di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. Il fabbricato **non può ritenersi inagibile** ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, **a titolo esemplificativo**, le seguenti condizioni:
 - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con **interventi di manutenzione** di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

- b) fabbricati assoggettati a **lavori edilizi** di cui all'art. 3 , lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - c) fabbricati **inutilizzati** o fabbricati a cui **manchino gli allacciamenti ad utenze**;
 - d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma **ancora in attesa del certificato** di conformità edilizia / agibilità.
4. Il fabbricato **può ritenersi inagibile** ove ricorrano, **a titolo esemplificativo**, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
- a) **fondazioni** con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) **strutture orizzontali (solai e tetto di copertura)** con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) **strutture di collegamento e strutture verticali** con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa **ordinanza sindacale di demolizione o ripristino** atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza **non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati**.
5. Se il fabbricato è costituito da **più unità immobiliari** (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda **singole unità immobiliari**, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
6. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, l'**inizio della condizione di inagibilità** debitamente verificata decorre, in alternativa:
- a) dalla data di presentazione di richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, destinata ai competenti servizi tecnici comunali;
 - b) dalla data di presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, destinata al servizio tributi, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile, che il servizio ricevente si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata;
 - c) dalla data di produzione al Comune, da parte di altre autorità pubbliche, di atti che possano certificare lo stato di inagibilità o inabitabilità come specificati nel presente articolo.
7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
8. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 11. Esenzione di terreni agricoli

1. I **terreni agricoli** ubicati nel Comune di Avezzano, ai sensi del comb. disp. dei commi 752 e 758 dell'art. 1 della L. 160/2019 e ss.mm.ii., sono **esenti dall'imposta** poiché ricadenti in "*area montana*" delimitata a norma dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla *circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Art. 12. Esenzioni di altri immobili

1. Ai sensi del comma 759 dell'art. 1 della L. 160/2019 e ss.mm.ii., sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del DPR 601/1973 e ss.mm.ii.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16, lett. a), della L. 222/1985.
2. L'esenzione di cui alla lettera **g)** del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
 - b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91-*bis* del D.L. n. 1/2012 e ss.mm.ii. nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
4. Per **destinazione dell'immobile**, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e ss.mm.ii.
5. Gli enti di cui alla lettera **g)** del comma 1 devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

Art. 13. Riduzioni per immobili locati a canone concordato

1. Per le **abitazioni locate a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L.160/2019, è **ridotta al 75 per cento**.

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 15. Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine **il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente** e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.
5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti **pari o inferiore a Euro 12,00** annui.
6. L'importo da versare è **arrotondato all'euro superiore o inferiore** a seconda che le cifre decimali siano **superiori o inferiori/pari a 49 centesimi**, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo. Per effetto del presente criterio di arrotondamento, ai fini dell'**importo minimo tassabile** di cui al precedente comma 5, l'imposta annuale che risulti **d'importo fra euro 11,50 ed euro 12,49 è considerata pari a euro 12,00** e pertanto non sono dovuti versamenti.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:

- a) effettuati da un contitolare **anche per conto degli altri**, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
 - b) effettuati **in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius**, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
 - c) effettuati **da parte degli eredi** in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
 - d) effettuati **entro i termini differiti dalla Giunta Comunale** per particolari situazioni.
8. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 16. Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la **dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata:
 - a) mediante **consegna diretta** al Comune, che ne rilascia ricevuta;
 - b) **a mezzo posta** con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c) mediante **trasmissione telematica diretta** con posta certificata;
 - d) mediante **trasmissione telematica indiretta** con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, c. 3, del D.P.R. 322/1998 e ss.mm.ii., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e ss.mm.ii.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

Art. 17. Funzionario Responsabile IMU

1. Con atto deliberativo in conformità al D. Lgs. 267/2000 è designato un funzionario cui sono conferiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e ss.mm.ii., le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa. Per quest'ultima è prevista, all'occorrenza, la codifesa con il funzionario comunale abilitato alla professione forense ed iscritto al relativo albo speciale, cui sia affidata la trattazione del contenzioso tributario, secondo quanto disposto al successivo articolo 24.
2. In conformità all'art. 3 del D. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, e all'art. 1, comma 87, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, per l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici automatizzati, nonché per l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi (es. atti di liquidazione e di accertamento), la firma autografa prevista su tali atti dalle norme che disciplinano la TARI è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile. Il detto nominativo, nonché la fonte dei dati, sono indicati in un'apposita determinazione dirigenziale.

Art. 18. Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a) inviare questionari al contribuente;
 - b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
 - f) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del presente regolamento.
3. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 1 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e ss.mm.ii.

Art. 19. Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui al precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'**accertamento con adesione** così come previsto dall'art 50 della Legge 449 del 1997, che ne ha esteso l'ambito di possibile applicazione nei tributi locali.
6. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
7. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla **compensazione** tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'eventuale eccedenza di credito non

compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

Art. 20. Interessi e spese

1. Il Comune applica gli interessi e le spese per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento comunale sulla riscossione dei tributi, lotta all'evasione e deflazione del contenzioso, appr. con delib. Commissario con i poteri del C.C. n. 71C del 27/12/2019.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 21. Sanzioni

1. In caso di **omesso, parziale o tardivo pagamento** dell'imposta alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. lgs n. 471/1997 e ss.mm.ii.
2. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e alle istanze** di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di **risposta oltre il termine** di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono **ridotte a un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene **acquiescenza** del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 22. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita direttamente dal Comune ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. lgs. 446/97;
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e ss.mm.ii.
2. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni previste dai commi 792 - 814 dell'art 1 della L. 160/2019 e ss.mm.ii. Gli atti, così come disciplinati, acquistano dunque tre diverse funzioni: quella di **atto impositivo**, quella di **titolo esecutivo** e quella di **precetto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale**, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Art. 23. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a **12,00 euro per anno d'imposta**.

2. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di **euro 12,00**.
3. Ai fini dell'arrotondamento delle cifre decimali si applica il criterio di cui all'art. 15, comma 6.

Art. 24. Contenzioso e strumenti deflattivi

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii. Si applicano, in tema di contenzioso, le disposizioni di cui al Decreto medesimo.
2. In materia di IMU, il contenzioso e gli strumenti deflattivi sono disciplinati dalle disposizioni che seguono, in forza del richiamo generale operato dall'art. 2, commi 2 e 3, del vigente *regolamento comunale sulla riscossione dei tributi, lotta all'evasione e deflazione del contenzioso*, appr. con delib. Commissario con i poteri del C.C. n. 71C del 27/12/2019.
3. La **rappresentanza in giudizio** del Comune di Avezzano, ferma restando la possibilità di stare in giudizio anche a norma dell'art. 11, comma 3, del D. lgs. 546/1992, è assicurata in ogni stato e grado attraverso il patrocinio di un'unità di personale interno inquadrata almeno nella categoria D, specificamente preposta alla trattazione in via esclusiva del contenzioso tributario dell'Ente, dotata delle necessarie abilitazioni professionali (titolo di avvocato; patrocinio presso le magistrature superiori) ed iscritta nell'apposito elenco speciale accluso all'Albo dell'Ordine forense di Avezzano. A tal fine, al dipendente avvocato viene assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile del detto contenzioso ai sensi dell'art. 23 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, nonché l'integrale applicazione dei principi di cui alla citata disciplina dell'Ordinamento della professione forense.
4. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'**accertamento con adesione** sulla base dei principi e dei criteri del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
5. In particolare, alla luce della parziale riforma del contenzioso davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, attuata ai sensi del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 in vigore dal 01/01/2016 (introduzione nel D. lgs. 546/1992 dell'art. 17-*bis*, concernente la c.d. "**mediazione tributaria**"), è istituita presso il Servizio Tributi comunale l'Unità operativa "**Ufficio mediazione e contenzioso**", preposta alla trattazione di ogni ricorso - reclamo esperito dai contribuenti ai sensi della citata normativa, sia nei casi di obbligatorietà della procedura ex D. L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96 (per controversie di valore fino a € 50.000,00), sia nei casi di non obbligatorietà della stessa, previa motivata valutazione dell'Unità operativa medesima circa la convenienza ed opportunità di addivenire a definizione stragiudiziale nel caso specifico.
6. Dalla data di notifica al Comune del ricorso - reclamo, eventualmente contenente istanza di mediazione, decorre il periodo obbligatorio di **90 giorni di sospensione del processo tributario**, periodo entro il quale l'Ufficio mediazione e contenzioso svolge apposita istruttoria per verificare se ricorrono nel caso specifico i presupposti per l'accoglimento anche parziale del reclamo o per addivenire ad un componimento della lite sulla base dell'eventuale istanza di mediazione, all'occorrenza convocando il ricorrente - reclamante per il relativo tentativo. Se la procedura ha esito positivo si redige e sottoscrive il relativo **verbale**, il cui contenuto ha efficacia fra le parti ai fini transattivi della lite e comporta l'interruzione del processo tributario. Se la procedura ha esito negativo, decorsi i 90 giorni il Comune si costituisce in giudizio.
7. L'Ufficio mediazione e contenzioso è composto da almeno due unità di personale preposte alla gestione e trattazione del contenzioso tributario, fra le quali il dipendente avvocato di cui al comma 3. La compagine può essere all'occorrenza ampliata con altre unità di personale in relazione alle esigenze specifiche della controversia da trattare in sede stragiudiziale, previa apposita disposizione dirigenziale.

8. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure contenziose e alternative al contenzioso di cui al presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere **rateizzate** secondo modalità e termini concordati con l'Ufficio mediazione e contenzioso, in base alla disciplina stabilita in merito dall'art. 15 del vigente regolamento comunale sulla riscossione dei tributi (delib. Commiss n. 71C/2019 cit.), e comunque nel rispetto delle disposizioni adottate al riguardo dall'art. 1, commi 796 e 797, della L. 160/2019 e ss.mm.ii.
9. L'Ufficio mediazione e contenzioso provvede inoltre ad espletare, all'occorrenza in composizione ampliata con altro personale interno, attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali del Comune, anche mediante la gestione dei rapporti con soggetti esterni eventualmente concessionari di servizi attinenti a detta attività o convenzionati con l'Ente per l'implementazione della stessa.

Art. 25. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di **cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione**. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a **euro 12,00 per ciascun anno d'imposta**. Si applica il criterio di arrotondamento di cui all'articolo 15, comma 6.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla **compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovuta e versata**, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il **1° gennaio 2020** con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari con esso in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.